



r_emiro.Giunta - Prot. 28/12/2022.1258933.E

NOTAIO
PAOLO CASTELLARI
Corso A. Saffi n. 39
48018 FAENZA (RA)
Tel./Fax 0546 - 665968

REPERTORIO N. 53746
RACCOLTA N. 13305

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di aprile
12/04/2021

alle ore 9 (nove) e 15 (quindici).

In Faenza (RA), nel mio studio in Corso Saffi n. 39.

Innanzi a me Avv. PAOLO CASTELLARI, NOTAIO in FAENZA, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Ravenna, ed in assenza dei testimoni per espressa rinuncia della parte comparente e con mio consenso

È PRESENTE

Il Signor:

- NÖRI LUIGI, nato a CERVIA (RA) il 28 ottobre 1942 con domicilio per la carica presso la sede dell'associazione.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui personale identità io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante dell'associazione di organizzazioni di volontariato – non riconosciuta - denominata **COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DI CERVIA ODV**, con sede a **CERVIA (RA)** in VIA VILLAFRANCA 8/B, **C.F. 92064310391**, iscritta all'albo provinciale della Provincia di Ravenna con provvedimento Provinciale n. 395 del 15/11/2007 (albo ora divenuto regionale della Regione Emilia-Romagna dove risulta essere iscritta con il n. 2853), associazione di nazionalità e costituzione italiana, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora, è convocata e riunita la riunione del consiglio direttivo della medesima associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- **ricostruzione per atto pubblico dello statuto vigente al fine dell'acquisizione della personalità giuridica.**

La parte comparente mi richiede pertanto di redigere il verbale della riunione, facendone risultare le deliberazioni che saranno adottate.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue:

- ai sensi di legge e di statuto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, il comparente assume la presidenza della riunione e pertanto, constatata e dichiara che:

a) la presente riunione è stata convocata ai sensi di legge e dello statuto dell'Associazione;

b) per il consiglio direttivo risultano presenti tutti i membri e precisamente:

- il comparente Presidente;

- gli altri consiglieri DELLACASA GIUSEPPE, Vice Presidente;

- SAVELLI ARISTIDE, Vice Presidente, TURRONI OSCAR, Tesoriere; MANZITTI SILVANA, Consigliera; ROTH BEATRICE, Consigliera; FORNI ALESSANDRO, Consigliere; Collegati in audio – video conferenza tramite la piattaforma ZOOM;

-per l'Organo di Controllo sono presenti:

- MIGANI ANTONIO, Presidente; MARCHI ALESSANDRO e NANNI ANDREA, Componenti; Collegati in audio – video conferenza tramite la piattaforma ZOOM;

- è altresì presente la Signora MONTALBANO JENNIFER, invitata a partecipare alla riunione.

Il Presidente dichiara quindi di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, e che la riunione è regolarmente costituita, ai sensi di legge e dello statuto dell'associazione e può validamente discutere e deliberare sugli argomenti posti

Registrato a Faenza
il 06 maggio 2021
al n. 1583 serie 1T
esatti Euro 0,00

all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti gli intervenuti ben informati sulle materie da trattare.

Iniziando la trattazione, il Presidente illustra ai presenti l'opportunità e l'utilità di procedere con la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica presso la Regione Emilia-Romagna.

A tal proposito ricorda ai presenti che:

- con scrittura privata del 30 ottobre 2006, registrata a Ravenna (RA) in data 18 settembre 2007 al n. 6644 serie 3, si costituì l'associazione denominata COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DI CERVIA, adottando il relativo statuto;
- da ultimo con scrittura privata di verbale di assemblea straordinaria del 30 ottobre 2018, registrata a Ravenna al n. 2813 del 2018 serie 3 si è operata la modifica dello statuto e adeguamenti alla riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.) che ha visto tra l'altro anche la variazione della denominazione in quella attuale, adottando pertanto un nuovo ed attuale statuto dell'associazione;
- ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica occorre procedere con la formalizzazione sotto forma di atto pubblico dell'attuale vigente statuto, al quale NON si ritiene di apportare modifiche (che comunque richiederebbero l'approvazione dell'Assemblea) in quanto si ritiene già idoneo, a seguito anche di quanto espresso informalmente dalla Regione Emilia-Romagna, ed adeguato alla normativa vigente, con il detto verbale di assemblea straordinaria del 30 ottobre 2018.

Il Presidente poi chiarisce che non dovendosi apportare modifiche all'attuale testo dello statuto dell'associazione, l'organo amministrativo che la rappresenta (Consiglio Direttivo) è idoneo a procedere con gli adempimenti e formalità necessari per presentare alla Regione Emilia-Romagna la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica.

L'Organo di controllo esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Quindi, il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente, con il voto favorevole palese di tutti i presenti, e quindi all'unanimità

DELIBERA

a) - di dare corso alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica presso la Regione Emilia-Romagna e di procedere con tutti gli adempimenti e/o atti necessari a tale scopo;

b) - di proseguire nello scopo ed attività fino ad ora svolte e pertanto di confermare la costituzione dell'Associazione denominata **COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DI CERVIA ODV**, confermando l'attuale testo dello statuto dell'associazione adottato con verbale di assemblea straordinaria del 30 ottobre 2018, registrata a Ravenna al n. 2813 del 2018 serie 3, come sopra esposto dal Presidente;

c) - di dare mandato al Legale Rappresentante pro – tempore, di fare tutto quanto necessario, opportuno ed utile per l'esecuzione della presente delibera, nulla escluso od eccettuato ivi inclusa la facoltà di apportare alle deliberazioni adottate le modificazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Il testo dello statuto dell'associazione, nella formulazione adottata con verbale di assemblea straordinaria del 30 ottobre 2018, registrata a Ravenna al n. 2813 del 2018 serie 3, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione della parte comparente e di me Notaio, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente e dai presenti che dichiarano di ben conoscerlo.

Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 (in particolare commi 4 e 5) e dall'art. 104 (in particolare comma 1) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dalla Risoluzione n. 158/E dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa,



di Roma in data 21/12/2017.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 9 (nove) e 35 (trenta cinque).

Si è omessa la lettura di ogni allegato per espressa dispensa avutane dal componente con mio consenso.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me Notaio letto alla parte componente che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta di due fogli per tre facciate scritte fin qui.

FIRMATO: NORI LUIGI
PAOLO CASTELLARI – NOTAIO

Allegato "A" ad atto Rep. 53.746/13.305

**STATUTO
COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DI CERVIA ODV**

ART. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* così come modificato dal *D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105* e successive eventuali modificazioni, in seguito denominato "Codice del Terzo settore", una associazione di associazioni ente del Terzo settore, avente la denominazione *Coordinamento del Volontariato di Cervia ODV*, da ora in avanti denominata *associazione*, con sede legale nel Comune di Cervia in Piazza Garibaldi n. 1 e con durata illimitata.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

ART. 2

Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari degli enti aderenti. Le quattro tipologie di attività generale poste in essere sono:

- 1) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art. 5 lettera m) Codice del Terzo settore);
- 2) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. 19 agosto 2016, n. 166, e succ. mod., o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5 lettera u) Codice del Terzo settore);
- 3) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5 lettera v) Codice del Terzo settore);
- 4) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 L. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 lettera w) Codice del Terzo settore).

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di promuovere l'autonomo sviluppo degli ETS cervesi, esclusi quelli a base societaria, e favorirne l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita quale bene inalienabile ed indisponibile, migliorarne la qualità e per contrastare

l'emarginazione e affermare compiutamente i valori espressi nei principi fondamentali della Costituzione italiana.

L'associazione si prefigge inoltre di:

- promuovere, incoraggiare e sostenere il volontariato, favorendo lo sviluppo di relazioni organiche e continuative tra le varie associazioni e con le pubbliche amministrazioni;
- favorire una lettura costante, puntuale e precisa delle problematiche sociali, culturali, ambientali e dei diritti civili del territorio, con l'obiettivo di rappresentare un "soggetto vigile" di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- sensibilizzare e stimolare le istituzioni pubbliche e la comunità cervese su problematiche sociali emergenti;
- costituire un momento di incontro, discussione, scambio e arricchimento reciproco oltre che occasioni di progettazione comune di iniziative, occasioni formative, azioni unitarie da coordinare con scelte comuni;
- porsi come elemento propositivo, anche attraverso l'elaborazione di iniziative e progetti specifici, rispetto alle istituzioni pubbliche, con particolare riferimento al Comune di Cervia.

Per le finalità di cui sopra, può svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non inferiore ai minimi di legge.

Possono aderire all'associazione gli enti del Terzo settore, esclusi quelli a forma societaria, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con l'opera, le competenze e le conoscenze dei propri volontari. Come disposto dall'art. 32 comma 2 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'ammissione di enti del Terzo settore diversi dalle ODV è soggetta alla condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV.

La domanda di ammissione a socio dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Sarà rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo e dovrà contenere:

- l'indicazione della denominazione dell'ente, della relativa sede legale e codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante o di altra persona delegata a ricevere la corrispondenza istituzionale;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'ente interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'ente interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di proporre persone che siano eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- mettere a disposizione delle attività dell'associazione propri volontari che svolgano la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per scioglimento dell'ente, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione con una comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i due Vicepresidenti;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo ed eventuale Revisore legale dei conti.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

Assemblea

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli enti associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta con il limite che ogni associato non sia portatore di più di una delega. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti ed in assenza di questi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;

- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- nomina i componenti l'Organo di controllo;
- si esprime sul ricorso contro l'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da persone fisiche candidate da Odv per un numero superiore al cinquanta per cento del numero dei componenti il consiglio.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, subentra il primo dei non eletti. Esaurita la lista dei candidati non eletti, l'Assemblea degli associati provvede alla copertura dei posti vacanti nella prima seduta utile. I consiglieri subentranti rimangono in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- deliberare sull'amministrazione dell'associazione, anche stipulando tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di quattro ad un massimo di sette persone fisiche nominate dall'Assemblea fra i volontari degli enti soci, per la durata di tre anni.

Riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 Codice civile.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Di regola è convocato ogni dieci giorni e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece uno dei due Vice-presidenti, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 9

Presidente, Vicepresidenti, Tesoriere, Segretario

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente più anziano sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Tesoriere segue gli aspetti economici dell'attività amministrativa dell'associazione.

Il Segretario cura la corretta tenuta dei libri sociali ed il protocollo della corrispondenza.

ART. 10

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Per i componenti dell'Organo di controllo (al massimo tre), ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, non è obbligatorio che siano scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della

Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo avrà cura di rispettare a qualunque norma di legge o indicazione degli organi competenti, utile al conseguimento del massimo livello di trasparenza.

ART. 16 **Libri**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi su appuntamento, previa richiesta scritta.

ART. 17 **Volontari**

L'associazione opera prevalentemente tramite il lavoro gratuito dei volontari degli enti associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

ART. 18 **Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 **Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo

settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), dal Decreto legislativo 3 agosto 2018, n.105 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMATO: NORI LUIGI
PAOLO CASTELLARI - NOTAIO

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale

a originale redatto su supporto analogico

(art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Paolo Castellari, Notaio in Faenza (RA), con studio in Corso A. Saffi n. 39, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del certificato n. di serie 2300, scopo 0.4.0.194112.1.2, 1.3.6.1.4.1.8526.1.1.7, 1.3.76.16.6 vigente fino alle ore 10:48:09 del 10/08/2023 – CNN 9003418 - rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019), che la presente copia, composta di numero 12 (dodici) facciate - oltre la presente - su numero 6 (sei) fogli – oltre il presente e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Faenza (RA), Corso A. Saffi n. 39, otto giugno duemilaventuno.

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo Castellari